



Comune di Avellino

Piazza del Popolo
83100 AVELLINO

Ordinanza N. *347* del *01-08-2018*

Oggetto: stato di grave pericolosità con rischio incendi boschivi per l'anno 2018.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 3 della Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) dispone una specifica competenza regionale relativamente all'individuazione delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo;
- che ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite..."* tuttavia, *"...Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni..."*, così come laddove lo ritengano necessario le Amministrazioni Comunali competenti in materia ambientale, sussiste sempre *"la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*
- che ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 02/01/2018 n. 1 il Sindaco, *"...in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile..."*
- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria;
- che il D.Lgs n° 155/2010, istitutivo di un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, ha conferito specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute e per l'ambiente.

CONSIDERATO:

- che l'art. 14 comma 8 lett. b) del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone che *"...Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)..."*;

- che i Bollettini resi pubblici dall'ARPACAL - Centro Funzionale Regionale Multirischi Sicurezza del Territorio – si rileva che per il territorio del Comune di Avellino sussiste un'alta suscettività all'innescare ed alla propagazione degli incendi boschivi;
- che, pertanto, sussiste un potenziale alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati e nel diffuso utilizzo delle pratiche agricole di bruciatura dei residui vegetali provenienti da attività agricole;
- che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 156 del 19/06/2018 dichiarava lo *"stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – anno 2018"*.

RITENUTO

- che sia particolarmente urgente, a fronte del particolare periodo di caldo e siccità, disporre interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

VISTI

- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- gli artt. 50 e 54 del Testo unico degli enti Locali (D.Lgs n° 267 del 18/08/2000) con particolare riguardo alle Ordinanze Sindacali emanate per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- il titolo Terzo del D.Lgs n. 139 dell'08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 6bis del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- il D.Lgs n° 155 13/08/2010 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 22 del *Regolamento comunale del verde urbano pubblico e privato delle aree incolte e fruizione aree*;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

ORDINA

- 1.** che sino al 30 settembre 2018, in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti, sia fatto divieto di compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
- 2.** che durante lo stesso periodo, in tutte le zone boscate, nei terreni condotti a coltura agraria, a pascoli od incolti ed in aree pubbliche e private prossime ad esse, sia fatto divieto:
 - di accensione di materiali di qualsiasi tipologia e natura;
 - di bruciamento di stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie e di qualsiasi altro residuo vegetale di lavorazione;
 - di accensione di fuochi per qualsivoglia finalità;
 - di usare apparecchi a fiamma libera in boschi e terreni ed aree verdi;
 - di usare fuochi d'artificio in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
 - di utilizzare e/o disperdere nell'ambiente le cosiddette "lanterne cinesi".
- 3.** che i proprietari e/o conduttori di aree agricole, di aree verdi urbane, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annessa area a verde, i proprietari/conduttori di strutture commerciali, artigianali e turistiche con annessa area verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo, in particolar modo, provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non favorire il rischio di incendi;



4. che i proprietari o detentori delle aree agricole e boscate provvedano al decespugliamento del perimetro delle aree con la realizzazione di una fascia di rispetto priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi;

5. che i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico o commerciale, si facciano carico di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

6. che sia fatto divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade ricadenti nel territorio del Comune di Avellino come, tra l'altro, già disposto dall'art. 15 lett. i) del Codice della Strada.

RICORDA

- che ogni cittadino è obbligato a prestare la propria opera, ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale, in occasione del verificarsi di un pubblico pericolo quale il verificarsi di un incendio;

- che chiunque avvisti un incendio che potenzialmente possa mettere a rischio la pubblica incolumità è tenuto a darne immediata comunicazione agli Enti competenti:

- Vigili del Fuoco (Tel. 115);
- Corpo Forestale (Tel. 1515);
- Comando di Polizia Municipale (0825/200726);
- Arma Carabinieri (Tel. 112).

DISPONE

- che la presente Ordinanza, aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dal D.D. Regione Campania n. 156 del 19/06/2018, decorre dal giorno di pubblicazione sino al 30 settembre 2018 e potrà essere prorogata ove se ne ravvedesse la necessità;

- che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e della stessa venga data la più ampia diffusione mediante il sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;

- che la presente Ordinanza venga trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine ed alla Polizia Municipale le quali, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando i relativi provvedimenti sanzionatori;

- che il Comando di Polizia Municipale, in particolare, effettui un continuo e rigoroso controllo relativamente alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

- che il Settore LL.PP., il Settore Tutela Ambientale ed il Comando Polizia Municipale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare completa esecuzione alla presente ordinanza.

SANZIONI

- nel caso di procurato incendio, a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti, o anche solo di azioni dalle quali potenzialmente può prodursi l'innescò d'incendio, sarà comminata, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 con eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora ne ricorrano le condizioni;

- nel caso di mancato taglio di erbe ed arbusti, sulle aree di proprietà privata interessanti fronti stradali di pubblico transito, aree soggette a pubblico passaggio sarà elevata una sanzione pecuniaria determinata, ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della strada;

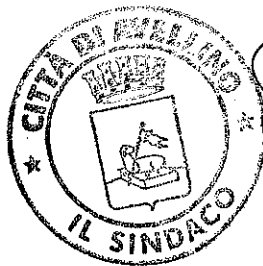


- nel caso di inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza sarà comminata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

SI AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Salerno.


V. n. o
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. RICCARDO FEOLA



F.TO IL SINDACO

Dott. Vincenzo Ciampi

